

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

CONTRATTO D'APPALTO

N. del Registro unico aziendale

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CON
ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. DEL MUGELLO – STRALCIO
1 “CENTRALE TECNOLOGICA, CORPI IN AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO SISMICO”**

VIALE DELLA RESISTENZA, 60 – BORGO SAN LORENZO

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26/09/2019, che in seguito per brevità sarà denominata “Stazione appaltante”

E

Dott. Salvatore Esposito nato a Quarto (NA), residente a Roma, in Viale del Vignola n. 30, per la carica domiciliato in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinini n. 1, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore delegato di Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.a., partita IVA 15952111001, con sede legale in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinini n. 1, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze e al n. R.E.A. FI-679859, di seguito per brevità denominato “Appaltatore”

PREMESSO

- a) che con Delibera del Direttore Generale n. 682 del 31/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento con adeguamento sismico del Presidio Ospedaliero del Mugello - Stralcio 1 ‘Centrale tecnologica, corpi in ampliamento e adeguamento sismico’ Viale della Resistenza, 60 – Borgo San Lorenzo (FI)”;
- b) che con Delibera del Direttore Generale n. 779 del 20/06/2023 è stata indetta la relativa gara di appalto per un importo dei lavori di euro 36.592.729,14 di cui euro 35.657.438,20 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 935.290,94 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;
- c) che con Determinazione del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo n. 2619 del 29/11/2023, in seguito all’espletamento della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa risultata prima classificata, Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.a., sede legale in Via Giovanni del Pian dei Carpini n. 1, 50127 Firenze (FI), p.iva/cod.fisc. 15952111001, che ha offerto il ribasso del 2,78% e pertanto per l’importo contrattuale di € 35.601.452,35, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 935.290,94, oltre IVA;
- d) che sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. con esito favorevole, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione sopra richiamata, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., disposta con determinazione del dirigente della SOC Appalti e Supporto Amministrativo n.268 del 06/02/2024;
- e) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (nel seguito «Codice dei contratti»), al D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020, al D.L. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9903429824;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D69J18000050005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a euro 35.601.452,35 (diconsi euro trentacinquemilioneisecentounomilaquattrocentocinquantadue/35), di cui:

a) euro 34.666.161,41 per lavori non soggetti a ribasso,

b) euro 935.290,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione

finale.

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 e degli articoli 3, comma 1, lettera dddd e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, fatto salvo l’adeguamento del corrispettivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

2. Costituiscono, altresì, obbligazioni contrattuali per l’Appaltatore il contenuto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Firenze, all’indirizzo via Giovanni del Pian dei Carpinini n. 1, presso la propria sede legale, pec fincantieriinfrastrutture sociali@legalmail.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signori:

- Salvatore Esposito, cod. fisc. SPSSVT60P28H114M, nato a Quarto (NA) il 28/09/1960, residente in Roma, viale del Vignola n. 30,

- Alessandro Maestrini, cod. fisc. MSTLSN67T08H501F, nato a Roma il 08/12/1967, residente in Portoferraio (LI), piazza Virgilio n. 36,

autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente n. 000106071924 corrispondente al seguente codice IBAN: IT63L0200805351000106071924, acceso presso Banca Unicredit S.p.a., agenzia Via Specchi Roma.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 1820 (milleottocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al comma 1.

3. Sarà effettuata una sola consegna dei lavori e poiché il progetto prevede la realizzazione dell'opera per complessive 5 fasi successive di intervento, con relative sottofasi, il tempo contrattuale viene valutato come somma dei tempi previsti per le singole fasi, fatte salve le sovrapposizioni delle fasi così come evincibili dal cronoprogramma posto a base di gara, ma comunque entro il termine previsto di 1820 giorni naturali e consecutivi come indicato al comma 2.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con

le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. La stessa penale trova applicazione anche in caso di ritardo nelle singole scadenze delle varie fasi di lavorazioni in cui è articolato l'intervento, in proporzione a ciascuna delle fasi di lavoro.

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa da parte dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima

maggior durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale di appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del vigente Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che è parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato al medesimo.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito nel Capo 4 "Contabilizzazione dei Lavori" del Capitolato speciale di appalto.

2. La contabilità dei lavori "a corpo" è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi è regolata per il presente appalto da quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Secondo quanto indicato all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, la revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, è applicata sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana in vigore alla data della richiesta, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento del prezzo originario e, comunque, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capo 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e dell'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 3.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).

4. In deroga alla previsione del comma 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 3. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28 del Capitolato speciale di appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione/atti aggiuntivi approvati.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Il pagamento delle singole rate di acconto sarà effettuato a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del Procedimento del relativo certificato di pagamento.

7. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima nonché la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti.

8. La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato nel termine concordato di 60 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

9. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della

loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui all'articolo 28 del Capitolato Speciale di d'Appalto.

10. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accertato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

11. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d, del Capitolato Speciale di Appalto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

12. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo la redazione del conto finale e all'esito positivo del collaudo.

13. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, di cui all'articolo 28, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 2.4 approvato con Decreto 16.09.2022, n. 193.

15. Per i termini e le condizioni di costituzione delle garanzie di cui ai precedenti commi 13 e 14, si richiama quanto disposto dagli artt. 28, comma 5 e 37, comma 7, del Capitolato Speciale di Appalto.

16. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana centro – Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1. A tal fine sono indicati i seguenti codici: Codice univoco Ufficio: UFL7WY e Codice IPA auslto.

17. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, recante *“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinanza degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”*, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori verrà gestita in via telematica mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dei lavori, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

18. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali o moratori, nella misura e con le modalità stabiliti dall'articolo 30 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 16 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Collegio Consultivo Tecnico

1. Ai sensi dell'art. 215 e ss. del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, o comunque entro dieci

giorni da tale data, sarà costituito un Collegio consultivo composto da tre componenti con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che potrebbero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera e comprende le professionalità previste dalle disposizioni sopra richiamate.

3. La scelta dei componenti viene effettuata di comune accordo tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore o, alternativamente, ciascuno di essi nomina il proprio componente. Il terzo componente, con funzioni di Presidente, viene scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso, in cui non si trovi accordo sulla nomina del Presidente entro il termine indicato al precedente comma 1, esso sarà designato entro i successivi 5 giorni dalla Regione Toscana.

4. Il Collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

5. Al Collegio consultivo tecnico è fornita, all'atto della sua costituzione, tutta la documentazione relativa al contratto d'appalto.

6. L'inosservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

7. Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile.

8. Il Collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 219 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 215 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 16. Risoluzione del contratto e recesso.

1. . Il Soggetto incaricato si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato con deliberazione n. 91 del 30/01/2024, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. Il "Codice di comportamento" della Stazione appaltante contenente gli obblighi di condotta è consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante.
3. Il Soggetto incaricato si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante.
4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Trova applicazione per la risoluzione del presente contratto, la disciplina contenuta agli articoli 21 e 55 del Capitolato speciale di appalto e, per quanto non già previsto dai predetti articoli, le disposizioni di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. Il contratto può altresì essere risolto in caso di violazione degli oneri e degli

obblighi scaturenti dall'applicazione del Patto di Integrità dell'Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, che lo stesso Appaltatore ha ricevuto in fase di gara e sottoscritto digitalmente in data 04/08/2023.

8. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti e dall'articolo 55 del Capitolato speciale di appalto, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. In tal caso verranno corrisposti all'Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative, calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

10. La Stazione Appaltante, inoltre, recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informazione antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto.

Articolo 17. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al successivo comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formulando all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le

quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 26/01/2024 con validità fino a 25/05/2024.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) la documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 41 del Capitolato speciale di appalto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta dell'informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, si dà atto che questa Stazione appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, procede in assenza di informazione, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e dell'articolo 16 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'articolo 47 del Capitolato speciale d'appalto, i lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare, oltre le ulteriori lavorazioni riferibili a nuove categorie di

lavori introdotte a seguito di eventuali modifiche contrattuali dietro presentazione di relativa richiesta di subappalto da parte dell'Appaltatore.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice di Contratti.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio agli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero n. FDI 290603/24, in data 19/02/2024, rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., per l'importo di euro 1.424.060,00, pari al 4,00 per cento dell'importo del presente contratto (stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale di € 35.601.452,35 e ridotta del 50% e del 20% secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), con efficacia decorrente dalla data di stipula del presente contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n. 193.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, decorrente dalla data di consegna dei lavori (08/04/2024) sino alla data di cessazione della gratuita manutenzione (02/04/2031), con polizza numero 448750470, emessa in data 03/04/2024, rilasciata dalla società Generali Italia S.p.a., agenzia 501/Firenze Buonvicini, come segue:

a) per danni di esecuzione, ripartito come da Capitolato speciale d'appalto:

-partita 1 (opere): euro 35.601.452,35

(trentacinquemilioneiscentounomilaquattrocentocinquantadue/35)

- partita 2 (preesistenze): euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila/00)

- partita 3 (demolizione e sgombero): euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

b) per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00).

3. L'Appaltatore ha presentato, inoltre, il compromesso di stipula della copertura assicurativa indennitaria decennale, numero 448750471, rilasciata in data 03/04/2024 dalla società Generali Italia S.p.a., agenzia 501/Firenze Buonvicini, con decorrenza dalle ore 24 del 08/04/2024 alle ore 24 del

02/04/2029, come segue:

Sezione A: partita 1: € 35.601.452,35

(trentacinquemilioneisecentounomilaquattrocentocinquantadue/35)

Partita 2: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

Limite di Sezione A: € 10.680.435,00

(diecimilioneisecentottantamilaquattrocentotrentacinque/00);

Sezione B: 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00).

4. L'Appaltatore, per la liquidazione della rata di saldo, dovrà stipulare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti ed una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di cui all'art. 103, comma 8, del medesimo Codice.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto agli articoli 28, comma 5, e 37 del Capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

a) il Capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

b) il Capitolato speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

- f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia di cui agli artt. 22 e 23, comma 2;
- i) l'offerta tecnica e economica.

2. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e

delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Imposta di bollo totalmente a carico dell'Appaltatore assolta con versamento effettuato in data 20/03/2024 tramite modello F23 conservato agli atti della Stazione appaltante.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC, da parte della Stazione Appaltante, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.
7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. 29 (ventinove) pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Dott. Massimo Martellini

Per l'Appaltatore

Dott. Salvatore Esposito

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 4. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,
DIREZIONE DEL CANTIERE

Articolo 5. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 6. - PENALE PER I RITARDI

Articolo 8. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 12. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI;

Articolo 15 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO;

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

Articolo 23. – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Articolo 27. – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore

Dott. Salvatore Esposito

(firmato digitalmente)